

Codice A1807A

D.D. 11 giugno 2019, n. 2066

Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 - 2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Bando 2018. Graduatorie domande di sostegno ammissibili e finanziabili a seguito della preistruttoria.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 ed in particolare l'art. 32, che stabilisce che gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visti i Regolamenti UE sopra citati che prevedono il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015;

vista la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" in attuazione di quanto disposto con l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

dato atto che, a seguito della prima attuazione dell'operazione, l'Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte ha presentato alla Commissione Europea – D.G. Agricoltura una proposta di modifica della scheda del PSR 2014-2020 relativa all'operazione 8.1.1, approvata con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 e recepita con D.G.R. n. 26 -6621 del 16 marzo 2018;

vista la D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018, che ha adottato gli Indirizzi per l'attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in sostituzione delle Disposizioni attuative allegate alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;

vista la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 1149 del 23 aprile 2018, che:

- ha fissato i termini per la presentazione della domanda telematica;
- ha approvato le Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 (di seguito Norme di attuazione), con i relativi allegati;

vista la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 1555 del 28 maggio 2018, che ha approvato integrazioni e modifiche alle Norme di attuazione;

vista la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 1878 del 25 giugno 2018, che ha prorogato al 6 luglio 2018 il termine per la presentazione delle domande di sostegno relative all'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – bando 2018;

considerato che le Norme di attuazione, come integrate dalla succitata D.D. n. 1555 del 28 maggio 2018, prevedono che al termine della fase di preistruttoria il Settore regionale Foreste, sulla base

delle risorse disponibili, approvati con propria Determinazione la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, con i relativi importi di contributo concedibile, l'elenco delle domande ammissibili e non finanziabili e l'elenco delle domande non ammissibili; visti i criteri di selezione contenuti nelle Disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018 e riportati nelle Norme di attuazione al par. 7.5, che hanno stabilito i seguenti punteggi minimi per l'ammissibilità a finanziamento:

- 7 punti per l'azione 1 – pioppicoltura;
- 10 punti per la sottoazione 2A – arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- 6 punti per la sottoazione 2B – arboricoltura con specie tartufigene;
- 10 punti per l'azione 3 – bosco permanente;

vista la dotazione finanziaria attribuita al bando 2018 dell'operazione 8.1.1 con D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018 e riportata nelle Norme di attuazione al cap. 3, pari a 2,5 milioni di euro totali, così ripartiti:

- 1.250.000 euro per l'azione 1 - pioppicoltura;
- 375.000 euro per la sottoazione 2A – arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- 375.000 euro per la sottoazione 2B – arboricoltura con specie tartufigene;
- 500.000 euro per l'azione 3 – bosco permanente;

viste le domande di sostegno riferite all'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-20 trasmesse telematicamente tramite Sistema Piemonte entro il termine del 6 luglio 2018;

vista la D.D. del Settore regionale Foreste n. 2649 del 29-8-2018, che, a seguito della preistruttoria svolta sulle domande di sostegno pervenute entro il 6 luglio 2018, ha approvato le graduatorie delle domande di sostegno dell'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – bando 2018;

considerato che nell'attività di verifica svolta preliminarmente all'approvazione di tale determinazione, l'attribuzione dei punteggi collegati ai criteri di selezione indicati al par. 7.5 delle Norme di attuazione si è basata sui dati presenti nel sistema informativo per la gestione delle domande PSR (SIAP);

considerato altresì che nelle verifiche puntuali effettuate in seguito dal Settore Foreste si è accertato che il calcolo del punteggio relativo al criterio di selezione n. 14 – *Superficie per domanda pari ad almeno 2 ettari in corpi di almeno 1 ettaro* era stato impostato in maniera errata su SIAP, attribuendo così due punti anche a domande della sottoazione 2B di superficie complessiva inferiore ai 2 ettari;

considerato inoltre che per alcune delle domande di sostegno relative all'azione 1 e alla sottoazione 2B, a seguito della presentazione della richiesta di riesame e della relativa istruttoria, si è provveduto a correggere in aumento il punteggio relativo ai criteri di selezione;

visto l'esito definitivo della preistruttoria sulle domande di sostegno trasmesse entro il termine ultimo del 6 luglio 2018, in attuazione del bando 2018, come di seguito dettagliato:

A) per l'azione 1 – Pioppicoltura: 52 domande pervenute, delle quali:

- 45 domande ammissibili e finanziabili, con un sostegno complessivo concedibile (contributo alle spese di realizzazione dell'investimento) pari a 992.804,01 euro;
- 7 domande complete, ma non ammissibili, avendo punteggio inferiore alla soglia minima di 7 punti fissata dalle Norme di attuazione;

B) per la sottoazione 2A – arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo: 3 domande pervenute, tutte ammissibili e finanziabili, con sostegno complessivo concedibile stimabile in 197.000 euro, dei quali 87.921,13 euro riferiti al contributo alle spese di impianto e la restante parte relativa ai premi annui di manutenzione e mancato reddito teoricamente liquidabili tra il 2020 e il 2023;

C) per la sottoazione 2B – arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene: 8 domande pervenute, delle quali:

- 7 ammissibili e finanziabili, con sostegno complessivo concedibile pari a 121.271,91 euro, dei quali 73.817,43 euro riferiti al contributo alle spese di impianto e la restante parte relativa ai premi annui di manutenzione e mancato reddito teoricamente liquidabili tra il 2020 e il 2023;

- 1 domanda completa, ma non ammissibile, avendo punteggio inferiore alla soglia minima di 6 punti fissata dalle Norme di attuazione

D) per l'azione 3 – bosco permanente: una sola domanda pervenuta, ammissibile e finanziabile, con sostegno complessivo concedibile pari a 22.281,67 euro, dei quali 11.721,67 euro riferiti al contributo alle spese di impianto e e la restante parte relativa ai premi annui di manutenzione e mancato reddito teoricamente liquidabili tra il 2020 e il 2023;

considerato che, sia a livello di singola azione che per l'intero bando 2018, il fabbisogno finanziario sopra indicato e riferito agli anni 2020-2023 (contributo alle spese di impianto e premi annui relativi alle azioni 2 e 3), è inferiore alla dotazione finanziaria del bando;

ritenuto, per ciascuna delle quattro azioni o sottoazioni del bando 2018, di dover approvare la graduatoria definitiva delle domande ammissibili e finanziabili, con l'indicazione degli importi dei contributi alle spese di impianto teoricamente concedibili, e per l'azione 1 e la sottoazione 2B anche l'elenco delle domande non ammissibili;

visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

vista la l.r. 7/2001;

visto il Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

sulla base di quanto espresso in premessa,

determina

di approvare, in riferimento all'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – bando 2018, le graduatorie delle domande di sostegno, come risultanti dall'esito delle preistruttorie e riportate nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente Determinazione:

- Allegato 1 – Azione 1 – Pioppeti , distinto in due sezioni:
 - sezione 1) domande ammissibili e finanziabili,
 - sezione 2) domande non ammissibili;
- Allegato 2 – Sottoazione 2A - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo: domande ammissibili e finanziabili;
- Allegato 3 – Sottoazione 2B - arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene, distinto in due sezioni:
 - sezione 1) domande ammissibili e finanziabili,
 - sezione 2) domande non ammissibili;
- Allegato 4 – Sottoazione 3 – Bosco permanente: domande ammissibili e finanziabili.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*".

Il Responsabile del Settore Foreste
dott.sa Elena FILA MAURO

Il Funzionario estensore
dott. Lorenzo CAMORIANO